



COMUNE DI BENTIVOGLIO

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI
CIVILI E PER LA TENUTA DELL'APPOSITO REGISTRO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/10/2013

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Bentivoglio, al fine di riconoscere i diritti di cui all'art. 2 della Costituzione Italiana nell'ambito della coppia, tutela le Unioni Civili e pone in essere azioni positive per favorire le pari opportunità e l'integrazione delle stesse nel contesto sociale, culturale ed economico.

2. Gli atti e i regolamenti dell'Amministrazione Comunale prevedono condizioni di accesso e di fruizione dei servizi non discriminatorie per le Unioni Civili, introducendo apposita disciplina, in via prioritaria nei seguenti ambiti:

- a) formazione, scuola e servizi educativi;
- b) politiche per i giovani, per i genitori e per gli anziani;
- c) casa;
- d) diritti e partecipazione;
- e) sanità e servizi sociali.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti il Comune di Bentivoglio istituisce il Registro Amministrativo delle Unioni Civili, all'interno del quale sono registrate le coppie che volontariamente ne fanno richiesta.

4. All'interno del Comune di Bentivoglio, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto", ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 2 – Registro delle Unioni Civili

1. Ai fini della registrazione di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento, si definisce "Unione Civile" una coppia di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, legate da vincolo affettivo, coabitanti e aventi dimora abituale nel comune di Bentivoglio, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 223/1989 e successive modificazioni "Nuovo regolamento dell'Anagrafe della popolazione residente".

2. Rappresenta motivo ostativo alla registrazione la sussistenza di vincoli giuridici quali matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ovvero l'iscrizione ad altri registri per il riconoscimento delle Unioni Civili i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione. E' consentita la registrazione per le persone coniugate purché in presenza dell'annotazione di separazione personale sull'atto di matrimonio.

3. Il Registro Amministrativo delle Unioni Civili è conservato presso l'Ufficio di Stato Civile, che provvede all'iscrizione sulla base di una richiesta sottoscritta da entrambi i componenti della coppia, completa della dichiarazione di possesso dei requisiti. L'ufficio competente effettua l'iscrizione previa verifica delle risultanze anagrafiche e può inoltre disporre il controllo dell'effettiva convivenza dei richiedenti.

4. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all'ufficio competente le variazioni rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro.

5. La cancellazione dal registro può avvenire d'ufficio, per emigrazione ad altro comune, decesso o cessazione della coabitazione. Qualora invece vengano meno i rapporti affettivi la cancellazione avviene su richiesta di uno, o di entrambi, i componenti la coppia. Se la richiesta è di una sola parte, il Comune provvede a inviare all'altro componente la comunicazione di cancellazione. La cancellazione dal Registro non comporta alcun effetto automatico sulla posizione anagrafica dei soggetti interessati.

6. In caso di decesso di una delle parti, i benefici attribuiti dal Comune di Bentivoglio alla coppia iscritta nel registro come Unione Civile sono confermati nei confronti del convivente superstite, previa verifica del permanere degli eventuali ulteriori requisiti.

ART. 3 – Attestazione

1. Al termine dell'iscrizione l'Ufficiale di Stato Civile rilascia, su richiesta degli interessati, un attestato di iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili istituito nel Comune di Bentivoglio.

2. Gli interessati, al fine dell'ottenimento di servizi/benefici erogati dal Comune di Bentivoglio, possono dichiarare l'iscrizione nel registro nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.

3. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale. E' facoltà dell'Ufficio competente verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.